CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO di n° 2 AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT SCUDO PASSOLUNGO TARGATO DT087ZG; FIAT DOBLO' TARGATO E1957NV), per i giorni 8-9-10 e fino alle ore 9.00 dell'11 ottobre 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di ottobre 2021 in Mosciano Sant'Angelo in esecuzione della Delibera di Giunta n delcon la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di alla quale integralmente si rinvia;

- TRA il COMUNE di MOSCIANO SANT'ANGELO , Partita IVA00252130679 Codice fiscale 82000070670 , con sede a Mosciano S.A. rappresentato dalla Dott.ssa Francesca De Camillis , domiciliato per la carica presso la sede di Mosciano Sant'Angelo in qualita' di Responsabile dell'Area Amministrativa , in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "COMODANTE";

E

-IL CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MOSCIANO GRAN SASSO D'ITALIA
ONLUS - Sezione di Mosciano Sant'Angelo con sede in Via Terracini 16-18 Codice Fiscale
9101903674 in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il legale rappresentante
, nato a, il, di seguito nel
presente atto denominato anche semplicemente "COMODATARIO".

Si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO.

IL Comune dà in comodato d'uso gratuito al Comodatario ° 2 (due) automezzi:

- Fiat scudo Passo lungo targato DT087ZG (per conducente con patente tipo B) idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di un n° totale di 9 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n°1 sedia a rotelle;
- Fiat Doblò targato El957NV (per conducente con patente tipo B) idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di un n° totale di 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n°1 sedia a rotelle;

Art. 2 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo s'intende concesso in comodato esclusivamente per le giornate 8-9-10 ottobre 2021 per poter partecipare alle "REAS SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA 2021 - Montichiari (BS) come da richiesta protocollo n.20619 del 30.09.2021

Art. 3 – TITOLARITÀ GIURIDICA

Il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'automezzo descritto al precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'automezzo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

Il contratto di comodato d'uso gratuito avrà la durata di 3 GIORNI : 8-9-10 –11 OTTOBRE 2021 fino alle ore 9.00 del giorno 11/10/21. Il comodato d'uso del mezzo sopra identificato è convenuto a titolo gratuito.

Art. 5 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo in comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire entro le ore 9.00 dell'undici OTTOBRE 2021 presso l'autorimessa dei mezzi comunali sita in Via Terracini.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario, a cui viene concesso in uso l'automezzo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 2 del presente contratto.

II ·	comodatario	dichiara	di avere	stipulato	la polizz	a di	assicurazione	per	la	copertura	dei	conducenti	degli
au	tomezzi con l	la seguen	te Compa	agnia Ass	icurativa .		n	•					_

E' fatto divieto al comodatario di concedere l'automezzo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.

Il comodatario si obbliga ad utilizzare l'automezzo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

Sono a carico del comodatario:

- ✓ Spesa relativa ai consumi carburante;
- ✓ Spese per eventuali danni causati a se stessi , al mezzo o terzi e non comprese nelle coperture assicurative;
- ✓ Spese di manutenzione e/o riparazione, nonché quelle che, in caso di sinistro, non risultassero coperte della polizza di assicurazione;
- ✓ Polizza assicurativa del conducente degli automezzi.
 - Il Comodatario si obbliga, nell'utilizzo dell'automezzo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di automezzo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno e avere compiti il ventunesimo anno di età. Al conducente dell'automezzo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'automezzo.

Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Sono a carico del Comodatario le spese relative al personale addetto alla guida dell'automezzo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

Il Comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni .

E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere al comune copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora il comodante dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, il comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

E' incombenza del comodatario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo. In caso di sinistro, il Comodatario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche il Comodante.

Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

Al comodatario che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall'inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:

- a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
- b) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
- c) di guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- d) di guidare il bene concesso in comodato durante gare di velocità non autorizzate.
- e) il conducente dell'automezzo dovrà essere in possesso del punteggio minimo della propria patente di guida che gli consenta la guida dell'autoveicolo indicato nel contratto.
- Il comodatario è informato che l'assicurazione che assicura l'autoveicolo concesso in comodato, non coprirà i danni eventualmente patiti dall'autovettura medesima nel caso in cui il conducente guidi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o con un tasso alcol emico superiore a quello consentito dalle vigenti norme. In tal caso il comodatario dichiara, in caso di sinistro stradale, di accettare e di farsi carico incondizionatamente dell'addebito di tutti i danni cagionati all'autoveicolo concesso in comodato.

Art.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 7 e 8, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile – artt. 1803 e seguenti.

Art. 9 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto, il presente comodato è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 del codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Teramo.

Art.11.-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO, MOSCIANO SANT'ANGELO, LI'

IL COMODANTE	IL COMODATARIO	
LE COMODANTE		